

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-912 del 24/02/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SALA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO, CODICE PRATICA N. BO22A0050
Proposta	n. PDET-AMB-2023-938 del 23/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna,  
il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,  
determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** SALA BOLOGNESE (BO)

**TITOLARE:** SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO,

**CODICE PRATICA N.** BO22A0050

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/118607 del 18/07/2022 (procedimento BO22A0050) e successive integrazioni Prot. n. PG/2022/203695 del 13/12/2022 e Prot. n. PG/2023/17217 del 31/01/2023, con le quali la **SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO**, C.F./P.IVA:00543480370/00514211200, con sede legale in Via Gramsci 245 del comune di Sala Bolognese (BO), **ha richiesto la concessione** di acque pubbliche sotterranee:

- **da due pozzi esistenti**, attualmente inutilizzati, privi di pompe di prelievo, di copertura di bocca pozzo e di avampozzo; ubicati sul terreno di proprietà identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Sala Bolognese (BO) al Foglio 53, mappale 201:

✓ **pozzo 1** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678199 e Y:940847; costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 27,5 a 32 m; già autorizzato in sanatoria in data 18/16/1987;

✓ **pozzo 2** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678208 e Y:940841; costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 26 a 32 m, autorizzato con concessione preferenziale riconosciuta a Azienda Agricola Bassi con Determinazione n. 7936 del 19/06/2007 (pratica BO01A2553);

- con una portata massima di 10 l/s per complessivi 134.869 mc/a, ad uso irrigazione agricola di circa 30 ha di terreni a pero, da aprile a settembre, con impianto di irrigazione a goccia;

- prevedendo di utilizzare il pozzo 2, solo come pozzo di soccorso, in caso di fermo del pozzo 1;

**considerato che:**

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR n. 41/2001 (**procedimento BO22A0050**);

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a quello "irrigazione agricola" i sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 272 in data 14/09/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non

rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1191;

**preso atto** della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2022/140946 del 29/08/2022 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

**preso atto** del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, al Consorzio di Bonifica Renana, assunto agli atti al Prot. n. PG/2022/199908 del 05/12/2022, ed espresso in senso favorevole all'utilizzo di acque sotterranee ad uso irriguo; precisando che:

- *che dal 2024 è prevista l'entrata in funzione della condotta adduttrice Bentivoglio - Sinistra Reno che alimenterà con acqua proveniente dal CER parte del reticolo di canali della zona, e che con future infrastrutture, ancora da progettare, ci sarà la possibilità di rendere meglio serviti i terreni interessati -*

**verificato** che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse la **derivazione da entrambi i pozzi:**

**1. interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico sotterraneo: **Conoide Reno-Lavino - confinato superiore**, codice 0442ER DQ2 CCS, caratterizzato da: stato quantitativo Buono e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da impatti di tipo IS, ovvero tendenza all'aumento di inquinanti, per drenanza dai corpi idrici limitrofi; ed, in particolare, nel punto di derivazione, da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 20 e 15 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza in miglioramento con valori di abbassamento del suolo passati da -32,5/-30 mm/a nel periodo 2006-2011 a -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

**2. comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale per il corpo idrico d'interesse**, per impatto moderato e criticità media (repulsione), per cui la derivazione può diventare

compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

**verificato** che i quantitativi di acqua richiesti in concessione non sono in eccesso rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 1415/2016;

**ritenuto**, pertanto, che nulla osta al rilascio della concessione richiesta, con una portata massima di 10 l/s per complessivi 134.869 mc/a, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, tra cui:

- utilizzare i pozzi uno per volta;
- limitare la durata della concessione al **31/12/2027** per consentire la rivalutazione dei fabbisogni irrigui sulla base della nuova disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico di acque superficiali consortili;
- installare un dispositivo di misura di portata e dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata della pompa sommersa in entrambi i pozzi;
- completare i pozzi con gruppi di pompaggio congrui con la portata massima di 10 l/s;
- mettere in sicurezza la bocca dei pozzi con dispositivi di chiusura a tenuta stagna; proteggere la parte sommitale dei pozzi con adeguati avampozzi, entro 90 giorni dalla notifica della concessione;
- effettuare la misura del volume di prelievo annuale (al 31/12 di ogni anno) e di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda da ogni pozzo, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore;
- trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;

- del canone di concessione 2023 di € 582,70 in ragione di undici ratei di validità della concessione nell'anno di rilascio;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 635,67;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/32113 del 22/02/2023;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO, C.F./P.IVA:00543480370/00514211200, **la concessione di acque pubbliche sotterranee** alle seguenti condizioni:

- **mediante due pozzi** ubicati sul terreno identificato al NCT del comune di Sala Bolognese (BO) al Foglio 53, mappale 201; denominati:

✓ **pozzo 1** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678199 e Y:940847;

✓ **pozzo 2** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678208 e Y:940841;

- con una portata massima di 10 l/s per complessivi 134.869 mc/a, ad uso irrigazione agricola.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2027**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca

della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2) di approvare l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

**3) di stabilire** che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 635,67**, di cui è dovuto l'importo di € 582,70, in ragione di undici ratei di validità della concessione nell'anno corrente; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

**4) di stabilire** che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del

canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 635,67**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di **dare atto** che il cambio di proprietà del pozzo 2, come da documentazione agli atti, comporta, d'ufficio, variante non sostanziale alla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 7936 del 19/06/2007 alla ditta Azienda Agricola Bassi di Bassi Edo (pratica B001A2553/07RN01) da quattro a tre pozzi;

**10) di notificare** il presente atto al Consorzio di Bonifica Renana per gli aspetti di competenza;

**11) di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

**12) di stabilire** che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**13) di dare atto** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**14) di dare atto** che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**15) di dare atto** che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

**16) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SPREAFICO, C.F./P.IVA:00543480370/00514211200,

### Art.1

**Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS, mediante due pozzi** ubicati sul terreno identificato al NCT del comune di Sala Bolognese (BO) al Foglio 53, mappale 201; denominati: **pozzo 1** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678199 e Y:940847; **pozzo 2** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678208 e Y:940841, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B) il pozzo 1** è costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 27,5 a 32 m; **il pozzo 2** è costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 26 a 32 m;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 10 l/s per complessivi 134.869 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di circa 30 ha di terreni a pero, da aprile a settembre, con impianto di irrigazione a goccia. Tale uso è assimilabile a quello di **irrigazione agricola**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

### Art. 2

#### Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi

che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve:

- utilizzare i pozzi uno per volta;
- installare un dispositivo di misura di portata e dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata della pompa sommersa in entrambi i pozzi;
- completare i pozzi con gruppi di pompaggio congrui con la portata massima di 10 l/s;
- mettere in sicurezza la bocca dei pozzi con dispositivi di chiusura a tenuta stagna; proteggere la parte sommitale dei pozzi con adeguati avampozzi, entro 90 giorni dalla notifica della concessione;
- effettuare la misura del volume di prelievo annuale (al 31/12 di ogni anno) e di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda da ogni pozzo, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore;
- trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2027 per consentire la rivalutazione dei fabbisogni irrigui sulla base della nuova disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico di acque superficiali consortili.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo**

**provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito

del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**